

mente omologhe a quelle del giudice ordinario e che il provvedimento cautelare emanato dagli arbitri ha natura non differente da quella del corrispondente provvedimento emanato dal giudice ordinario, ma altresì che lo stesso deve dunque essere soggetto ad analoga disciplina anche con riferimento all'attuazione.

La Riforma riserva ai giudici togati **anche il controllo circa la legittimità del provvedimento cautelare** pronunciato dagli arbitri, prevedendo all'art. 818-*bis* che avverso i provvedimenti cautelari – di accoglimento o rigetto – pronunciati dagli arbitri è possibile proporre reclamo innanzi alla Corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico.

La norma è destinata a suscitare non poche perplessità; difatti, sebbene il reclamo in discorso sia proponibile solamente per vizi processuali e per contrasto con l'ordine pubblico, è elevato il rischio di interferenze dell'autorità giudiziaria sull'operato degli arbitri e, senza contare i difficili rapporti fra il giudizio di reclamo e le valutazioni di revoca o modifica del provvedimento, che restano di pertinenza arbitrale.

A completare l'opera di *restyling* della disciplina arbitrale provvede infine un altro gruppo di norme avente lo scopo di **rafforzare la terzietà degli arbitri e assicurare la trasparenza del sistema di nomina**.

In attuazione del principio di delega di cui alla lett. *b)* del comma 15 dell'articolo unico della legge delega viene inserito un ultimo periodo al terzo comma dell'art. 810 c.p.c., il quale impone al presidente del tribunale competente il rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza nella nomina degli arbitri: saranno le singole autorità giudiziarie a concretizzare questi criteri, anche con l'eventuale predisposizione di elenchi. In ogni caso, nella sua seconda parte, il periodo impone una precisa modalità informativa, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito dell'ufficio giudiziario, onde fornire a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri indicati dalla norma.

Ancora, in attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 15, lett. *a)*, della l. n. 206/2021, vengono rafforzate le garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri, tramite una significativa modifica dell'art. 813 c.p.c. Come precisato nella Relazione illustrativa «viene resa obbligatoria, a pena di nullità, la dichiarazione, da parte di ogni arbitro, delle eventuali circostanze che potrebbero essere suscettibili di valu-

tazioni problematiche sul piano dell'indipendenza e dell'imparzialità. La mancanza della *disclosure*, peraltro richiesta già oggi da molti regolamenti di istituzioni di arbitrato amministrato e doverosa sul piano deontologico forense, impedisce il perfezionamento dell'accettazione e quindi l'assunzione dell'incarico. L'arbitro potrà dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità e comunque segnalare fatti che, pur non apparendogli tali da impedire l'accettazione, devono essere sottoposti all'attenzione delle parti, in un quadro di piena trasparenza. Si prevede ovviamente che la dichiarazione debba essere ripetuta in caso di circostanze sopravvenute in pendenza del giudizio arbitrale». Qualora l'arbitro non ottemperi a tale obbligo, sorge in capo alla parte interessata il potere di chiedere la decadenza dell'arbitro all'autorità giudiziaria, nelle forme dell'articolo 813-*bis*, entro dieci giorni dall'accettazione compiuta senza la dichiarazione oppure dalla scoperta della circostanza rilevante non dichiarata.

Infine, sempre allo scopo di rafforzare le garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri viene aggiunto al primo comma dell'art. 815 c.p.c. un ulteriore motivo di ricusazione, il n. 6-*bis*, reintroducendo una clausola aperta di ricusazione, consistente nell'emergere di gravi ragioni di convenienza, che possono incidere sull'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

### III. Le notifiche telematiche

#### 1. Il perfezionamento delle notifiche PEC eseguite dopo le ore 21

L'art. 147 c.p.c. è modificato dalla legge di riforma per coordinare la disciplina del tempo delle notificazioni contenuta da sempre in tale norma con le diverse modalità con le quali vengono eseguite le notifiche a mezzo PEC rispetto a quelle «tradizionali».

In passato, infatti, la circostanza che la notifica venisse eseguita dall'ufficiale giudiziario o postale recandosi presso la residenza o il domicilio del destinatario rendeva ragione della previsione – che invero resta ferma per le notifiche effettuate ancora oggi con dette modalità – per la quale le notifiche non possono essere compiute prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Si stabilisce espressamente che invece le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari, in conformità ai principi peraltro già operanti per effetto della **sentenza n. 75 del 2019 della Corte costituzionale**. Tale decisione – premesso che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 c.p.c.), nella prima parte dell'art. 16-*septies* del d.l. n. 179/2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica – ha evidenziato che se ciò giustifica la *fictio iuris*, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa. In ciò ha sottolineato la Corte costituzionale che la previsione era illegittima anche perché intrinsecamente irrazionale rispetto al sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, atteso che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato «all'apertura degli uffici», da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica. In applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, l'art. 16-*septies* del d.l. n. 179/2012 era stato pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

**La disciplina oggi introdotta «positivizza»** dunque quello che era ormai **il sistema già vigente per effetto dell'intervento della Corte costituzionale** laddove si precisa che la notifica a mezzo posta elettronica certificata si ha per eseguita, rispetto al notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione

e, per il destinatario, in quello in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, ma se la stessa è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Per ragioni di «pulizia normativa» è contestualmente abrogato il primo comma dell'art. 16-*septies* del d.l. n. 179/2012.

## 2. Il «dovere» di effettuare la notifica telematica nei confronti di alcuni soggetti

L'art. 149-*bis* c.p.c., nella precedente formulazione, si limitava ad attribuire all'ufficiale giudiziario la facoltà, alternativa all'effettuazione delle notifiche nelle forme «tradizionali», di eseguire le stesse a mezzo posta elettronica certificata.

La norma è stata modificata, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 20, lett. d), della l. n. 206/2021, sancendo **il dovere**, ritraibile dall'utilizzo della formula del verbo «esegue» all'indicativo, **dell'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica a mezzo PEC**, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, nelle seguenti ipotesi:

a) quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici elenchi;

b) quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005.

È così implementato *ex lege* l'utilizzo delle notifiche telematiche, anche da parte dell'ufficiale giudiziario, rispetto a quelle eseguite secondo le tradizionali modalità.

Nella medesima prospettiva, il legislatore interviene sulla l. n. 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) introducendo – in attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 20, lett. a)-c), della legge delega – l'art. 3-*ter* che introduce **l'obbligo per l'avvocato che esegue direttamente la notifica di compierla a mezzo posta elettronica certificata** nei confronti dei medesimi soggetti indicati dall'art. 149-*bis* c.p.c.

Il secondo comma della stessa norma di nuovo conio prevede, poi, che nei casi in cui la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è possibile

(in quanto deve essere effettuata nei confronti di altri soggetti) o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area *web* riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. In detta ipotesi la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

Solo ove la notifica non sia possibile mediante detta modalità o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegue con le modalità ordinarie.

Viene inoltre modificato l'art. 4 l. n. 53/1994, aggiungendo la disposizione secondo la quale per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'art. 3-ter, commi 1 e 2. La *ratio* è coordinare gli interventi in materia di notifiche in materia civile e degli atti stragiudiziali, per chiarire che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, è esercitabile solo qualora non sussista l'obbligo per l'avvocato di eseguire la notifica via posta elettronica certificata (o mediante inserimento nell'area *web* prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019).

#### IV. Il deposito degli atti in forma telematica

Per esigenze di chiarezza e sistematicità, seguendo l'indirizzo dei criteri di delega, le norme sul deposito degli atti giudiziari in forma telematica nel processo civile sono confluite in quattro nuove previsioni (ossia gli artt. 196-*quater*, 196-*quinquies*, 196-*sexies* e 196-*septies*) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In sintesi, si può dire che tali norme **estendono il principio del deposito telematico di atti e di provvedimenti**, da parte di tutti i soggetti (compresi gli ausiliari) che operano nel processo, **in tutti i giudizi civili dinanzi non solo al tribunale, ma anche alla Corte d'appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace**. Per quest'ultimo ufficio giudiziario si

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

##### ART. 359 DEL D.LGS. 12.01.2019, N. 14

1. L'area *web* riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6 bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

- a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
- b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area *web* riservata;
- c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
- d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area *web* riservata del *link* per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
- e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area *web* riservata;
- f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area *web* riservata e le modalità di firma elettronica;
- g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area *web* riservata.
- h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

precisa soltanto che l'entrata in vigore delle norme che prevedono l'obbligo di depositare i decreti ingiuntivi in forma telematica «scatterà» solo dal 30 giugno 2023.